

Articoli/Articles

“DIRITTI IN CONFLITTO”:  
PER UNA MAPPATURA “DAL BASSO”  
DELLA VICENDA ABORTIVA

PAOLO VERONESI  
Università di Ferrara, I

SUMMARY

“CONFLICTING RIGHT”: A “BOTTOM-UP” APPROACH TO MAP THE  
PROBLEM OF ABORTION

*The paper examines the particular nature of the rights involved in disciplines related to the termination of pregnancy. It focuses on the ways by which these rights must be appropriately balanced with constitutional rights and values. It also stresses the need of a “bottom-up” approach rather than a more restrictive and dangerous “top-down” approach. Only in this way it seems possible to tackle and appreciate the problem in all its actual complexity.*

*Il corpo come problema di diritto costituzionale*

Analizzare i rapporti tra il “corpo del diritto” e i “corpi” degli uomini e delle donne ai quali il diritto si rivolge è di centrale importanza nella riflessione giuridica contemporanea. Il corpo costituisce infatti – da sempre – la prima sede in cui ogni potere (temporale o religioso) tende a espandersi; esso identifica quindi il delicatissimo punto d’incrocio tra le libertà riconosciute alla persona e le contrapposte pretese del potere. Ed è proprio per tutelare le prime e per porre argini alle seconde che le stesse Costituzioni democratiche sono state concepite. Esiste insomma un’evidente “corporeità dei diritti della persona”<sup>1</sup>, perché il corpo costituisce, a tutti gli effetti, “il territorio dei diritti”<sup>2</sup>.

*Key words:* Costituzione – Aborto – Bilanciamento dei diritti

Ne deriva quindi che sono i c.d. “valori freddi” (ovvero le formali garanzie giuridiche previste, *in primis*, nella Costituzione) a permettere agli uomini “in carne e ossa” di coltivare personalmente i propri “valori caldi” (ovvero, i sentimenti, le aspirazioni e le passioni che fluiscono anche attraverso e mediante i loro corpi). Per realizzare questo è però altrettanto vero che le norme devono muovere dal presupposto che “esistono tanti cuori, ognuno con i suoi insondabili misteri e le sue appassionate tenebre”<sup>3</sup>.

Il tema dei rapporti tra il diritto e le varie vicende che attengono al corpo va dunque approfondito proprio in questa direzione, intrisa di “personalismo” e di “pluralismo”. Tale analisi permette infatti di portare alla luce un particolare “punto di vista”, al quale si contrappone spesso una ben diversa prospettiva di utilizzo della Carta: scegliere il primo o la seconda non è affatto ininfluenza per il “destino” dei corpi posti al centro della scena che c’interessa (l’uno e l’altra stanno infatti, da sempre, in aperto conflitto).

*La Costituzione e il corpo: una prospettiva “dal basso” o “dall’alto”?*

Per tratteggiare l’essenza di quanto appena evocato utilizzerò le formule immediatamente comprensibili che rinviano a un approccio “dal basso” e “dall’alto”.

“Dal basso” è dunque un’impostazione attenta alla concreta/completa sfaccettatura del reale e dei problemi ai quali occorre offrire risposte legislative, dottrinali e giurisprudenziali. Una prospettiva che offre adeguato risalto ai contesti in cui ciascuno si può trovare coinvolto, favorendo altresì soluzioni giuridiche opportunamente “flessibili”, in grado di adattarsi alla specifica fisionomia dei casi o alle peculiari convinzioni dei diretti interessati. Un punto di vista che dunque non esclude un uso anche non scontato dei diritti riconosciuti in Costituzione (che è poi la logica conseguenza di ogni vera libertà), e che declina nel modo più estensivo lo stesso “principio pluralista” (anch’esso accolto nella Carta). Si evita così – più di quanto non

accada con altri approcci – il rischio di “una totalitaria tirannia dei valori” di qualcuno sugli altri<sup>4</sup>.

“Dall’alto” è – al contrario – l’atteggiamento in cui prevale un’idea astratta, rigida e spesso “preconfezionata” della persona e dei suoi interessi. Esso si riscontra allorché un’ideologia (politica, religiosa, culturale ecc.) viene fatta precipitare “su tutto e su tutti”, senza sfumature o adattamenti. Una logica che induce talvolta a declinare il personalismo contro le stesse volontà – pur costituzionalmente compatibili – dei diretti interessati, isterilendo altresì molte radici del connesso principio pluralista<sup>5</sup>; la Carta viene così a perdere la sua innata elasticità, chiudendosi alla varietà del reale e trasformandosi in uno strumento evidentemente “manicheo”.

Accogliere l’uno o l’altro percorso non è affatto indifferente, soprattutto per chi si professa laico e pluralista: infatti, “il pensiero laico è quello che pensa (che crede) che le cose parlano sorgendo dalla terra, non precipitando paurose, ammonenti dall’alto dei cieli”<sup>6</sup>. Non a caso, la bioetica del Card. Martini è stata criticata, all’interno del mondo cattolico più intransigente, proprio perché troppo prossima alle varie e concrete esigenze delle singole persone; agli antipodi, cioè, della bioetica ufficiale della Chiesa, la quale deve invece essere – così si è concluso – fredda, dura, severa, tagliente<sup>7</sup>. Di contro, l’approccio “dal basso” non può invece esistere se non configurandosi in forma intrinsecamente (e giuridicamente) “gentile”<sup>8</sup> o “mite”<sup>9</sup>.

Le decisioni (legislative e giurisdizionali *in primis*) che hanno a oggetto il corpo, costituiscono pertanto un “sismografo” alquanto sensibile; esse consentono di verificare se davvero, in quel particolare momento storico, stia prevalendo la prospettiva “dall’alto” o “dal basso” (ovvero come si stia assestando l’eterno braccio di ferro tra questi due punti di vista).

*Il caso dell’aborto: per un approccio “dal basso” e non “dall’alto”*

Ciò detto, la reazione di un ordinamento giuridico al fenomeno abortivo costituisce la più tipica cartina al tornasole dell’atteggia-

mento che lo caratterizza nel profondo (o dell'eterno conflitto che esso ospita).

È così sicuramente calato “dall’alto” l’approccio che non concede alcun rilievo al fatto “complesso” della gravidanza, mirando invece a far prevalere – come s’è sostenuto – l’astratta “protezione del *valore indipendente* della vita” del nascituro<sup>10</sup>. Un simile atteggiamento non tiene dunque in alcun conto il fatto che – nel caso specifico – la vita del feto non è per nulla indipendente da quella della madre; nessun rilievo è così offerto alla concreta circostanza per cui il corpo e la mente femminile si collocano al centro dell’evento procreativo e ne costituiscono gli indiscussi protagonisti. La capacità di procreare è infatti “quel potere proprio ed esclusivo del corpo di donna” al quale neppure le più moderne tecnologie sono ancora in grado di ovviare<sup>11</sup>; è anche per questo che, nel corso della storia, lo si è costantemente sottoposto a controlli, coartazioni e violenze. Dove esiste un potere c’è infatti sempre una lotta finalizzata ad accaparrarselo.

In una prospettiva “dal basso”, questa concreta relazione (donna-feto) non può invece mai essere sottovalutata, producendo notevoli ripercussioni sull’identificazione e sul bilanciamento dei diritti coinvolti nella fattispecie. È quanto si ricava da significativi accenni contenuti anche nella giurisprudenza della Corte Edu, laddove si sottolinea a chiare lettere che la vita del feto è intimamente connessa (e non può essere giuridicamente isolata) dalla realtà della donna in gravidanza<sup>12</sup>. Troppo spesso, invece, la presenza (e i diritti) del concepito vengono concettualmente contrapposti (oltre che “estratti” e “astratti”) dal corpo materno; al contrario, occorrerebbe invece prendere atto che “madre e nascituro sono, in un modo altrimenti impensabile, due e tutt’uno”<sup>13</sup>.

Contrapporre (in certo modo) la donna al feto costituisce peraltro un “difetto d’impostazione” imputabile alla stessa sentenza costituzionale n. 27/1975, ovvero alla pronuncia che ha finalmente sancito l’illegittimità delle norme penali che punivano l’aborto, spianando la

strada alla successiva legge n. 194/1978. Anche in questa sua decisione la Corte avrebbe infatti artatamente separato gli interessi dell'embrione da quelli della donna in gravidanza, ponderando poi i reciproci diritti come se queste fossero due entità indipendenti e separate<sup>14</sup>.

L'osservazione è degna di rilievo, anche se la decisione in discorso è quanto meno giunta a un risultato non del tutto disprezzabile. Essa ha infatti ribaltato i bilanciamenti e le priorità di tutela sino ad allora fatti propri dal legislatore, favorendo finalmente il ruolo (e i diritti) della gestante. Non è invece questo l'obiettivo che normalmente si prefigge chi estremizza tale "scissione concettuale", affermando quindi che "la vita del nascituro è "di principio" separabile da quella della madre"<sup>15</sup>, oppure che la donna può certo decidere con riguardo alla gravidanza, mentre non le spetterebbe alcun potere di scelta sul feto<sup>16</sup> (come se fosse possibile sostenere l'una cosa senza l'altra).

Portando alle estreme conseguenze un simile approccio "dall'alto", si dovrebbe quindi (coerentemente) legittimare "la confisca del corpo delle donne [in gravidanza] in nome del corpo sociale, da parte dello Stato"<sup>17</sup>. Affermando dunque non solo che l'aborto è un omicidio, ma che le donne che lo compiono sono delle assassine, con tutto ciò che da questo dovrebbe però giuridicamente conseguire (ma non si può costituzionalmente legittimare); non trincerandosi invece dietro al comodo e (il) logico argomento per cui esisterebbe senz'altro il primo (l'omicidio) senza le seconde (le sedicenti assassine)<sup>18</sup>. Sono anche queste incongruenze a evidenziare l'astrattezza e l'incoerente debolezza dell'attacco.

È invece (e comunque) "dal basso" l'approccio che procede a una mappatura degli interessi costituzionali propri ai diversi soggetti che compaiono nella vicenda *de qua*, individuando – senza pregiudizi – quale dovrà necessariamente prevalere. Assecondando questa impostazione, l'esistenza di un corpo che "sta dentro il corpo di un altro e fa parte di un processo [biologico] che è di quel corpo, dipendendone totalmente"<sup>19</sup>, non può mai essere disattesa.

È la stessa Corte costituzionale a valorizzare così il fatto complesso e concreto della gravidanza (e della sua eventuale interruzione), declinando “nero su bianco” tale approccio nella sentenza n. 27/1975 e nelle successive pronunce sul tema (ove sono assai frequenti i richiami alla “particolarissima condizione” della gravidanza; alle particolari caratteristiche dei diritti del feto, alla “del tutto particolare” condizione della gestante). È quanto suggerisce anche la Corte EDU<sup>20</sup>, la quale afferma pertanto che il diritto alla vita del feto – se esiste – è comunque implicitamente limitato dai diritti e dagli interessi della madre. Nella già menzionata sentenza *X v. UK* (1980) gli approdi in tal senso sono nitidissimi: vi si sostiene infatti – come ricordato – che la vita del feto è intimamente connessa e non può essere estrapolata dalla donna in gravidanza.

È proprio in considerazione di questi aspetti “concreti” che il bilanciamento “dal basso”, proposto nella sentenza n. 27/1975, si traduce nell’affermata priorità del diritto alla salute della persona-madre (*ex art. 32 Cost.*) sul diritto alla vita del feto, “che persona deve ancora diventare”. Appare invece come un’astratta petizione di principio affermare che ogni tentativo di distinguere la situazione del concepito dall’adulto violerebbe l’art. 3 Cost. È vero semmai il contrario: equiparare le due condizioni lede l’art. 3 Cost., in quanto non tiene conto – com’è invece essenziale in un giudizio di uguaglianza/ragionevolezza – delle differenze ontologiche tra le concrete realtà in discorso. Né ha senso suggestionare il dibattito affermando l’equivalenza tra la situazione del concepito e quella del neonato bisognoso di cure o del malato non più cosciente. Avvicinandosi alla concreta fisionomia dei fatti emerge perciò che solo l’embrione è biologicamente inautonomo perché inevitabilmente “parte” del corpo materno (e non per altra causa); né vi è qualcuno che uccidendosi, non curandosi o non alimentandosi ucciderebbe o recherebbe danno, assieme a se stesso, anche al sofferente (come accade invece per la madre in rapporto al feto): tutte eventualità che si realizzano soltanto nella “particolarissima” vicenda della gravidanza.

Resta peraltro – come già detto – che le decisioni della Corte costituzionale non riescono comunque a divellere il *leit-motiv* dell’aborto inteso come luogo di scontro tra due schiere di diritti contrapposti: quello alla vita (del feto) e quelli alla vita o alla salute (della madre), che vengono infine a prevalere. La Corte ragiona insomma come se ci trovassimo effettivamente di fronte a due soggetti indipendenti, posti in posizione simmetrica (la donna e l’embrione-feto), laddove invece – come già suggerito – senza relazione simbiotica con il corpo della madre non vi è alcuna possibilità di vita – né biologica, né simbolica – del secondo<sup>21</sup>. L’inviolabilità del corpo femminile (e delle decisioni della donna posta al centro della vicenda procreativa) non è stata quindi ricondotta dalla Corte alla libertà di autodeterminazione della gestante, bensì alla necessità di tutelare la sua salute psico-fisica (*ex art. 32 Cost.*)<sup>22</sup>. “Una scelta non indolore che ha lasciato del tutto in ombra l’aspetto dell’autonomia della donna”, superando tuttavia, nel modo meno drammatico possibile, le lacerazioni suscitate dal tema<sup>23</sup>. Per giungere a tale risultato è stato tuttavia necessario vittimizzare la donna (succube degli aborti clandestini e “malata” la cui salute viene messa in pericolo dalla gravidanza), assumendo nei suoi confronti un atteggiamento sostanzialmente paternalistico e mai caratterizzato dal pieno riconoscimento del suo essere adulta, consapevole e responsabile<sup>24</sup>.

Si tratta di un approccio che – pur dando la prevalenza ai diritti della donna coinvolta – ha tuttavia successivamente consentito di ricalibrare e progressivamente circoscrivere lo spazio d’azione (altrimenti più ampio) riconosciuto alla gestante. Anche se – a ben guardare – nella giurisprudenza costituzionale non mancano altresì le affermazioni tendenti ad ampliare l’area delle scelte rimesse alla potenziale madre, nel segno della sua esclusiva “libertà di decidere”<sup>25</sup>; si tratta però di passaggi contraddetti da altre prese di posizione, in cui la Corte sembra avere ormai escluso, anche *pro futuro*, ogni possibilità di riconoscere rilievo alla pura e semplice autode-

terminazione della donna: in tal senso si vedano le argomentazioni contenute nella sentenza n. 35/1997.

*Come si tenta di “svuotare” una legge.*

Sono numerosi i tentativi perennemente in corso (e frutto di un approccio “dall’alto”) tesi a svuotare “dall’interno” la logica della legge n. 194. Quest’ultima è così ancor oggi “braccata” e sottoposta ad atti di vero e proprio “boicottaggio”. La *mission* è insomma quella di ridurla a un guscio vuoto che non formalizzi (ma davvero realizzi) il ribaltamento della sua logica pur sempre “dal basso”. Per giungere a un simile risultato si percorrono sostanzialmente due strade: (a) si portano sulla scena altri diritti (diversi da quelli del feto e della madre) che si pretende debbano prevalere; (b) si procede dalla mappatura delineata nella sentenza n. 27, tentando – con forzature più o meno “molecolari” – d’inclinarla in un senso ben diverso.

Si pensi, ad esempio, al tollerato uso e abuso dell’obiezione di coscienza, non sottoposta a limiti che ne sondino la genuinità ed estesa anche alla contraccezione d’emergenza e ai medici operanti nei consultori<sup>26</sup>. In tal modo, si consente la valorizzazione di un diritto del tutto “esterno” alla vicenda abortiva, pretendendo che esso prevalga, “costi quel che costi”, anche sul dettato della legge o sugli altri diritti coinvolti nel caso<sup>27</sup>. E permettendo altresì che esso si converta in uno strumento di attacco “politico” alla volontà legislativa statale, mutando la sua più profonda ragion d’essere.

Ciò vale anche per il comportamento di taluni giudici tutelari e per la loro pretesa di obiettare, i quali puntano in tal modo a vanificare la contraria decisione della minore che ad essi si rivolge. Significativo che la Corte costituzionale replichi a questi reiterati tentativi affermando che il sindacato dei giudici tutelari è di carattere solo “esterno”; essi devono cioè verificare che la ragazza – ovvero il soggetto più direttamente coinvolto nella vicenda – sia effettivamente in grado di assumere una decisione consapevole<sup>28</sup>, stabilendo altresì quan-

do sia davvero necessario coinvolgerne i genitori. Essi non possono cioè sostituirsi (“dall’alto”) alla decisione (“dal basso”) della ragazza matura e consapevole, facendo così prevalere le loro convinzioni e i loro diritti su quelli della vera “attrice” della vicenda.

Ma si pensi ancora – nell’ordine – al tentativo di trasformare radicalmente la *ratio* del colloquio cui si deve sottoporre la gestante, attribuendogli fini evidentemente dissuasivi o proponendo il necessario coinvolgimento di almeno due medici (mirando con ciò ad aumentare il potere interdittivo degli obiettori); all’ormai quasi riuscito affossamento della rete dei consultori familiari; alla pretesa di amplificare il ruolo del padre del concepito e dei genitori della minore (anche *contra* chi possiede il corpo direttamente coinvolto nella vicenda); alla volontà di favorire indebite pressioni psicologiche nei confronti delle donne intenzionate ad abortire, senza alcun rispetto per la loro *privacy* o il loro legittimo desiderio di silenzio e solitudine (agevolando, ad esempio, la presenza di associazioni c.d. *pro-life* o di genitori di figli disabili nei centri di diagnosi prenatale); si pensi, infine, alla proposta di seppellire i feti abortiti (subito applicata in talune Regioni e ospedali), fomentando così l’impressione “simbolica” che sia stato davvero compiuto un assassinio.

Comportamenti, ostacoli e intoppi che appaiono radicalmente in contrasto con quanto affermato dalla stessa Corte EDU<sup>29</sup>, oltre che di recente confermato dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali<sup>30</sup>: in base alla Convenzione è infatti essenziale predisporre una corretta procedura volta a tutelare la salute psico-fisica della donna che chiede consapevolmente di abortire, dovendosi invece evitare situazioni di “prolungata incertezza” e di “angoscia”. Un approdo perfettamente in linea con quanto stabilito all’art. 9, comma 4, della legge n. 194, in cui s’impone agli ospedali e alle Regioni il dovere organizzativo (troppo spesso disatteso) di garantire, “in ogni caso”, gli interventi abortivi. Tutto ciò mentre affrontare “dal basso” il problema dell’aborto clandestino, portandolo così a emersione e avvicinando le donne in dif-

ficoltà nel contesto di un consultorio neutrale e pluralista “in quanto servizio pubblico”<sup>31</sup>, ha senz’altro consentito di ridurre il danno, laddove il proibizionismo ideologico e “dall’alto” non salvava né potrebbe oggi salvare più vite (né dei feti, né delle madri).

*L’aborto tra legge, ethos ed etica.*

Quale filo rosso dunque regge il percorso “dal basso” sin qui delineato? È evidente che da esso scaturisce l’esigenza di concepire un personalismo non separato dalla persona direttamente coinvolta nelle singole vicende in discorso, sorreggendola laddove appaia necessario ma ampliando altresì gli spazi d’azione concessi al pieno dispiegarsi della sua percezione di sé.

Per giungere a questo risultato è perciò indispensabile adottare un modello d’azione permissivo e non impositivo<sup>32</sup>. Un approdo perseguibile, ad esempio, mediante “leggi facoltizzanti”, ovvero negando l’esistenza di una sola verità, ma ammettendo la possibile convivenza di un assai più ampio ventaglio di posizioni. Al più, lo Stato potrà riservarsi d’intervenire per sensibilizzare gli individui sull’importanza delle decisioni da assumere, per porre in essere una “strategia della persuasione” mai arrogante o invasiva<sup>33</sup>, per creare le condizioni neutrali e ottimali affinché siano assunte decisioni pienamente consapevoli.

È chiaro che nell’optare tra un atteggiamento davvero personalista e pluralista (“dal basso”) e il suo contrario (“dall’alto”), un’offesa all’altrui modo di pensare pur sempre affiora. Tuttavia è assolutamente diversa l’offesa che subisce chi vive in un ordinamento che fa suoi principi che egli non condivide, ma senza conseguenze dirette sul suo corpo e sui convincimenti più intimi, dall’offesa che subisce chi vive in un ordinamento che fa suoi valori che egli non condivide, facendo discendere da ciò conseguenze dirette sul suo corpo e le sue scelte più profonde<sup>34</sup>. Tra queste alternative la nostra Costituzione un’opzione precisa l’ha adottata. E non è affatto muta o “matrigna” come qualcuno vorrebbe farci credere.

BIBLIOGRAFIA E NOTE

1. ZATTI P., *Il corpo e la nebulosa dell'appartenenza*. Nuova giur. civ. comm. 2007; 1-II: 13.
2. Così il premio Nobel Wole SOYINKA, *Rispettare la dignità dei corpi*. Il Sole24ore 3 marzo 2012.
3. MAGRIS C., *Letteratura e diritto. Davanti alla legge*. Cuadernos de Filología Italiana 2006; 3: pp. 180-181.
4. SCHMITT C., *La tirannia dei valori*. Milano, Adelphi, 2008.
5. ZAGREBELSKY G., *Intorno alla legge*. Torino, Einaudi, 2009, p. 108.
6. Così il poeta ROVERSI R., *Il laico pensiero. Piccolo breviario con dieci riflessioni*. www.bibliomanie.it.
7. MANCUSO V., *L'operazione anestesia sul cardinal Martini*. la Repubblica 9 settembre 2012.
8. Si v. il "manifesto" elaborato da ZATTI P., *Per un diritto gentile in medicina*. <http://www3.unisi.it/ianus/numero%207/14.undirittogentile.pdf>.
9. ZAGREBELSKY G., *Il diritto mite*. Torino, Einaudi, 1992.
10. NICOTRA I., *"Vita" e sistema dei valori nella Costituzione*. Milano, Giuffrè, 1997, pp. 95 ss., 97 ss., 129 ss., corsivo non testuale 95.
11. RONCHETTI L., *Donne e corpi tra sessualità e procreazione*. www.costituzionalismo.it (11 aprile 2006).
12. Così nella sentenza X v. The United Kingdom, 13 maggio 1980, n. 8416/79.
13. SOFRI A., *Contro Giuliano*. Palermo, Sellerio, 2008, p. 27.
14. RONCHETTI L., op. cit. nota 11.
15. NICOTRA I., op. cit. nota 10, p. 137.
16. LOMBARDI VALLAURI L., *L'embrione e le vite diversamente importanti*. In: RODOTÀ S., *Questioni di bioetica*. Roma-Bari, Laterza, 1997, p. 370.
17. SOFRI A., op. cit. nota 13, p. 23.
18. BRUNELLI G., *L'interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola l'applicazione di una legge (a contenuto costituzionalmente vincolato)*. In: BRUNELLI G., PUGIOTTO A., VERONESI P., *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*. III, *Dei diritti e dell'uguaglianza*. Napoli, Jovene, 2009, pp. 819-820.
19. MANCINA C., *Oltre il femminismo. Le donne nella società pluralista*. Bologna, Il Mulino, 2002, p. 93.
20. Si v. la sentenza *Vo v. France* 8 luglio 2004, n. 53924/00.
21. BRUNELLI G., op. cit. nota 18, p. 826.
22. RONCHETTI L., op. cit. nota 11.
23. BRUNELLI G., op. cit. nota 18, p. 826 s. In termini analoghi v. NICCOLAI S., *Una sfera pubblica piccola piccola. La sentenza 27/1975 in materia di*

- aborto*. In: BIN R., BRUNELLI G., PUGIOTTO A., VERONESI P., “*Effettività*” e “*seguito*” delle tecniche decisorie della Corte costituzionale. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 568.
24. BRUNELLI G., op. cit. nota 18, p. 826.
  25. Si v. la ricostruzione giurisprudenziale di BRUNELLI G., op. cit. nota 18, p. 827 ss.
  26. Su quest’ultima eventualità si v. le contrapposte decisioni del T.A.R. Puglia - Bari, sent. 14 settembre 2010, n. 3477 e dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4843/2014. Di segno diverso anche i commenti di PIOGGIA A., *Le procedure che precedono l’i.v.g. fra libertà del medico obiettore e doverosità della struttura sanitaria*. (in press in Istituzioni del Federalismo) e di LIBERALI B., *La delimitazione dell’obiezione di coscienza alla luce di alcune recenti vicende giudiziarie e amministrative*. [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (20 marzo 2015).
  27. Si rinvia a VERONESI P., *Obiezione di coscienza e attività sanitaria: un’ipotesi controversa*. In: CANESTRARI S., *Bioetica e diritto penale*. Torino, Giappichelli, 2012, pp. 184 ss. Si v. altresì LALLI C., *C’è chi dice no*. Milano, Il Saggiatore, 2011, *passim*.
  28. Da ultimo si v. le ordinanze costituzionali nn. 126 e 196/2012.
  29. Così, ad esempio, nella sentenza *Tysiac v. Poland*, 20 marzo 2007, n. 5410/03.
  30. Si v. la decisione del Comitato sul reclamo collettivo n. 87/2012, in cui è stato riscontrato che l’elevata presenza di medici obiettori e la carente organizzazione delle strutture ospedaliere rendono oltremodo difficoltoso l’accesso all’interruzione di gravidanza, così violandosi le norme della Carta Sociale Europea a tutela del diritto alla salute e alla non discriminazione. Su questa stessa falsariga si v. ora anche la Risoluzione Tarabella, approvata dal Parlamento europeo il 28 gennaio 2015.
  31. BRUNELLI G., op. cit. nota 18, p. 866.
  32. Per questa distinzione v. CASONATO C., *Introduzione al biodiritto*. Torino, Giappichelli, 2012, pp. 112 ss.
  33. Così la Cassazione nella sua nota sentenza sul caso Englaro: Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748, punto 6.1.
  34. TRIPODINA C., *Dio o Cesare? Chiesa cattolica e Stato laico di fronte alla questione bioetica*. [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it), 2007, n. 1.

Correspondence should be addressed to:

Paolo Veronesi, Università di Ferrara , Dip.to di Giurisprudenza, Corso Ercole d’Este n. 37 – 44121 Ferrara.